

SPAZIO PER COMUNE E/O ENTI :

PROPRIETA' :

PROGETTISTA:

# Studio tecnico associato di ingegneria e architettura

Via San Gottardo, 91 - 20900 - Monza (Mb) tel. : 039 / 388249 - 039 / 320292 - fax : 039 / 368797 - e-mail: info@edidata.eu

COMMITTENTE: Il Borgo iniziative immobiliari s.r.l.\_ vicolo Bellani, 1 - 20900 Monza

OGGETTO: Comune di Triuggio - Piano attuativo P1 in via 11 Settembre 2001

Rif.  
0231219  
Q 0335  
T 0035

TAVOLA: **Bozza convenzione**

Scala:

Data: 30 Maggio 2017

Note:

Agg.:

Note:

Allegato

Agg.: Marzo 2018

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

TAV/ALL **0076**

**5**

## COMUNE DI TRIUGGIO (MI)

### **SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 28 LEGGE 17.08.1942, N. 1150, e DELLA L.R. 11.03.2005, N. 12 e s.m.i.**

#### **T R A**

da una parte:

Il COMUNE DI TRIUGGIO (Mi), qui rappresentato dal ..... responsabile del settore urbanistica, autorizzato alla stipula giusta deliberazione della Giunta Comunale di Triuggio n. .... del ....., di seguito denominato "COMUNE"

#### **E**

dall'altra parte:

la Società "Il Borgo Iniziative Immobiliari s.r.l." con sede in Vicolo Bellani n. 1 – 20900 Monza, proprietaria dell'area sita nel Comune di Triuggio, via 11 Settembre 2001, e identificata al NCT al foglio n. 17 mappali n. 122 e 223

di seguito denominata "LOTTIZZANTE"

#### **PREMESSO CHE**

i Lottizzanti sono proprietari e titolari di diritti reali su tutte le aree sotto indicate site in Triuggio, Via 11 settembre 2001, della superficie catastale complessiva pari a 2537,00 mq, graficamente individuate in retinato sul tipo catastale allegato al presente atto sotto la lettera "A" e individuate in Catasto del Comune di Triuggio (Mi) come segue:

- a) Foglio 17 – mappale 122
- b) Foglio 17 – mappale 223

.....  
(CONTINUANO TUTTE LE PREMESSE)  
.....

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART.1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ART. 2 – AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE**

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente atto, le aree oggetto del piano di lottizzazione, aventi superficie catastale di 2537,00 mq perimetrata con retinato sull'estratto di mappa catastale allegato al presente atto sotto la lettera "A", sono individuate in Catasto del Comune di Triuggio (MB) come segue:

- a) foglio 17 – mappale 122 – superficie pari a 12 mq.
- b) foglio 17 - mappale 223 – superficie pari a 2525 mq.

Coerenze, in corpo:

- a nord: foglio 17 - mappale 170
- a est: foglio 17 - mappale 101
- a sud: foglio 17 - mappale 224
- a ovest: foglio 17 - mappali 219, 218

### **ART. 3 – TERMINI DI VALIDITA' DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE**

La validità ed efficacia dei contenuti della presente convenzione è definita nel termine di 10 anni dalla data di definitiva approvazione del P.L.

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l.r. n. 31 del 28.11.2014 e s.m.i., la relativa convenzione deve essere stipulata entro diciotto mesi dall'intervenuta esecutività della delibera di approvazione definitiva.

### **ART. 4 – OGGETTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE**

I Lottizzanti si impegnano a dare attuazione al Piano di lottizzazione realizzando, nelle aree già descritte al precedente articolo 1 e nei lotti graficamente individuati in tinta ..... nella planimetria allegato B, interventi edilizi per un volume massimo realizzabile di mc. 5210,52 derivante dall'applicazione dell'indice di utilizzazione fondiaria pari a 3 mc/mq e corrispondente a mq. 1211,75 di slp massimi realizzabili (con H 4,30 m), con le destinazioni previste dal Piano delle Regole per l'ambito P1 tessuto urbano consolidato: ambiti di completamento a carattere produttivo.

L'attuazione degli interventi previsti dal presente atto è disciplinata dalla documentazione tecnica relativa al Piano di lottizzazione; si allegano al presente atto gli elaborati grafici ed i computi metrici del piano con l'indicazione delle opere di urbanizzazione la cui esecuzione è assunta a carico dei Lottizzanti.

L'esecuzione degli interventi di edilizia privata, nonché delle opere di urbanizzazione, potrà avvenire per lotti funzionali e per fasi temporali successive ed è disciplinata dagli elaborati del P.L. nell'ambito della durata di validità ed efficacia del P.L. stesso come definita al precedente art. 3.

Come indicato nella Relazione Tecnica allegata al PL. si rileva la presenza nelle immediate vicinanze del lotto in oggetto, di una linea di media tensione (15 kV) di cui non si conosce la Distanza di prima approssimazione.

E' stata inoltrata richiesta all'ente gestore dell'elettrodotto in questione (Enel / e-distribuzione) al fine di conoscere le caratteristiche della linea, in particolare la Dpa o la fascia di rispetto.

Secondo le conoscenze attuali, viene indicata esclusivamente la fascia di rispetto a terra pari a 3,50 m prescritta dal D.Lgs 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – riferita all'esecuzione di lavori in vicinanza di linee elettriche.

La cartografia Enel riporta una ulteriore linea di bassa tensione lungo il fronte nord dell'area edificabile; tale linea elettrica risulta attualmente dimessa in quanto i cavi sono stati rimossi.

Il Lottizzante dichiara l'impegno:

ad acquisire la D.p.a. (distanza di prima approssimazione) per la determinazione della fascia di rispetto;

a rispettare tali prescrizioni nella realizzazione dell'intervento;

alla presentazione del titolo edilizio con la determinazione effettiva del campo elettromagnetico e dei limiti di utilizzo prodotti dallo stesso in funzione delle normative vigenti in materia a cui sarà assoggettato l'intervento edilizio previsto dal P.L.

## **ART. 5 – CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITU'**

Con il presente atto i lottizzanti cedono gratuitamente al Comune di Triuggio, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, ai sensi dell'art. 28, comma 5, n. 1, della Legge 1150/1942 le aree della superficie complessiva di mq. 141,80 quale cessione dello standard di piano di lottizzazione richiesto.

Tale superficie risulta superiore alla dotazione minima di aree per servizi ai sensi dell'art. 7 delle NTA del Piano dei Servizi e pari a: 1211,75 mq di slp massima realizzabile x 10% = 121,18 mq

Dette aree, indicate sulla planimetria allegato "...", sono individuate nel Catasto di Triuggio come segue (COMPILARE DOPO FRAZIONAMENTI):

- Fg. 17 - mapp. 223 parte

Area della superficie catastale di mq. 142, individuata a seguito di frazionamento dai mappali interessati dal P.L.

Coerenze: (saranno specificate in sede di stipula)

Tali aree vengono cedute libere da pesi, vincoli, ipoteche, liti pendenti e trascrizioni pregiudizievoli, rimanendo in uso ai Lottizzanti affinché possano realizzare le opere di urbanizzazione, fino alla presa in carico delle stesse da parte del Comune a seguito di positivo collaudo/certificato di regolare esecuzione delle opere.

Al fine di garantire l'accesso carraio al lotto oggetto del Piano di Lottizzazione, con il presente atto viene istituita servitù perpetua, a favore del lotto da edificare, sull'area di proprietà comunale graficamente individuata in tinta ..... nella planimetria allegata "....."

Tale area risulta distinta catastalmente al mapp. .... (COMPILARE DOPO FRAZIONAMENTI) del fg. 17 ed ha superficie pari a mq. 70,27.

A titolo di indennità per la servitù costituita, i Lottizzanti versano all'atto della stipula della presente convenzione, la somma stabilita, sulla base della stima peritale allegata alla presente convenzione, in € 1.265,00 di cui il Comune rilascia quietanza.

Le parti convengono che le aree di cui al presente articolo rimangano nella disponibilità dei lottizzanti per il tempo necessario a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, rispettando le scadenze delle fasi temporali stabilite nella presente convenzione.

## **ART. 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

In ossequio ai disposti degli artt. 45 e 46 della Legge regionale 12/05 e s.m.i., i Lottizzanti si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, entro il termine di cui ai successivi commi:

A. a realizzare, sostenendo i relativi oneri economici, le opere di urbanizzazione primaria sulle aree indicate al precedente art. 5, consistenti in:

1. parcheggio pubblico per una superficie di mq. 141,80 con finitura in asfalto;
2. viabilità di accesso al lotto e all'area a parcheggio, con calibro 5,00 m per una superficie di mq. 70,27 con finitura in asfalto;
3. impianto di raccolta e smaltimento acque meteoriche, secondo le prescrizioni di Brianzacque;
4. impianto di illuminazione pubblica;
5. segnaletica stradale;
6. estensione di tutti i sottoservizi come indicato negli elaborati di progetto e conseguente ripristino con riasfaltatura della sede stradale.

Tutto come meglio descritto negli elaborati grafici di progetto e computo metrico estimativo allegati.

L'importo stimato per la realizzazione di tali opere è pari, alla data odierna, ad € 53.324,65 come risulta dall'allegato computo metrico estimativo con riferimento ai prezzi unitari indicati dal Bollettino della Camera di Commercio.

B. a realizzare, sostenendo i relativi oneri economici, le opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione di vano ascensore e relativo impianto nella vicina palazzina sede della polizia municipale, in particolare:

1. demolizione delle porzioni di strutture esistenti (soffitto di copertura, basamento, murature verticali) necessarie alla realizzazione dei nuovi manufatti;
2. realizzazione di vano ascensore con struttura in c.a. gettata in opera faccia a vista, sulle fondazioni esistenti;
3. installazione di piattaforma elevatrice a norma per disabili, completa di tutte le componenti per essere funzionante;
4. realizzazione dei necessari collegamenti elettrici ed idraulici;
5. collaudo e certificazione dell'impianto.

Tutto come meglio descritto negli elaborati grafici di progetto e computo metrico estimativo allegati.

L'importo stimato per la realizzazione di tali opere è pari, alla data odierna, ad € 32.363,42 come risulta dall'allegato computo metrico estimativo con riferimento ai prezzi unitari indicati dal Bollettino della Camera di Commercio.

Si dà atto che, ai sensi degli artt. 45 e 46 della L.R. 11/03/2005, n. 12, le spese relative all'esecuzione di tali opere, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, verrà effettuata a scemuto degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Si dà atto altresì che l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, valutati sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ...../...../..... relativa all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e salvo l'eventuale adeguamento conseguente a futuri provvedimenti di carattere generale disposti dal COMUNE, ammonta a quanto di seguito indicato:

Oneri urbanizzazione primaria: € /mq 32,39 x mq 1.211,75 = € 39.248,58

Oneri urbanizzazione secondaria: € /mq 18,35 x mq 1.211,75 = € 22.235,61

Totale oneri urb. primaria e secondaria: 39.248,58 + 22.235,61 = € 61.484,19

Complessivamente, a fronte degli importi di cui sopra, dovuti al COMUNE per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, verranno liquidate opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scemuto, in particolare:

per opere di urbanizzazione primaria l'importo, stimato alla data odierna e risultante dall'allegato computo metrico estimativo, con riferimento ai prezzi unitari indicati dal Bollettino della Camera di Commercio, risulta pari a € 53.324,65

Ai fini dello scemuto degli oneri di urbanizzazione viene adottato un importo scontato del 10% pari a € 47.992,19

Tale importo supera l'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per le nuove edificazioni, pertanto non si dà luogo alla corresponsione diretta di oneri di urbanizzazione primaria.

per opere di urbanizzazione secondaria l'importo, stimato alla data odierna e risultante dall'allegato computo metrico estimativo, con riferimento ai prezzi unitari indicati dal Bollettino della Camera di Commercio, risulta pari a € 32.363,42

Ai fini dello scomputo degli oneri di urbanizzazione viene adottato un importo scontato del 10% pari a € 29.127,07.

Tale importo supera l'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per le nuove edificazioni, pertanto non si dà luogo alla corresponsione diretta di oneri di urbanizzazione secondaria.

Per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui alla presente convenzione meglio specificate negli articoli a pari oggetto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 ed all'art. 36, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I progetti esecutivi dovranno essere preliminarmente sottoposti al Comune di Triuggio e da questi dovranno essere preventivamente autorizzati; lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dai Lottizzanti, prima della stipula della convenzione, dovranno essere rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1 del citato articolo.

I Lottizzanti si impegnano a verificare che le imprese affidatarie siano dotate di polizza di assicurazione, con massimali non inferiori a € 500.000, attiva per tutto il periodo di esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, che copra i danni che dovesse subire il Comune in conseguenza del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori suddetti e contro le responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei medesimi lavori.

I Lottizzanti si impegnano a dar corso all'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui sopra nel rispetto dei tempi e modalità coerenti con l'esecuzione dell'intervento edilizio previsto dal P.L. stesso, cui esse sono strettamente connesse e comunque non oltre i termini previsti dalla presente convenzione. Una volta che si è dato inizio ai lavori delle opere di urbanizzazione gli stessi debbono essere completati nei tre anni successivi, salvo eventuali proroghe da richiedere preventivamente all'amministrazione comunale.

La realizzazione del vano ascensore dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla data di stipula della presente convenzione.

Le estensioni delle reti dei servizi verranno definite con gli enti competenti ed eventuali discostamenti tra il preventivato e l'effettiva richiesta degli enti rimarranno a carico dei Lottizzanti.

La richiesta del titolo edilizio afferente a tali opere di urbanizzazione dovrà essere presentata unitamente alla prima richiesta di edificazione degli edifici previsti nel P.L.

I Lottizzanti altresì dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la previsione ed applicare le eventuali prescrizioni che saranno impartite dai Gestori dei sottoservizi a rete; tutti i progetti di ampliamento ed estensione delle reti, debbono essere redatti nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche stabilite dai regolamenti e dalle normative vigenti e sugli stessi deve essere richiesto specifico parere tecnico preventivo e vincolante in merito al Gestore della rete da allegare alla presentazione/richiesta del titolo edilizio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative.

Le eventuali spese per i sopralluoghi, gli accertamenti, i rilievi e i controlli necessari per l'istruttoria propedeutica al rilascio del parere, nonché quelle del collaudo, sono a carico dei Lottizzanti e sono fissate dai Gestori delle reti.

I Lottizzanti sono obbligati, a prevedere nel contratto d'appalto dei lavori di cui al presente articolo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 come modificato dall'art. 7 comma 1 lett. a) n.1 del D.L. del 12.11.2010 n. 187.

Resta inteso se l'importo finale delle opere, per le quali la parte si assume l'impegno di fornire tutta la documentazione contabile (stati di avanzamento, certificati di pagamento ecc. compresi i finali), dovesse essere inferiore alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria l'operatore è obbligato a versare al comune la corrispondente differenza sino al concorso dell'importo di detti oneri.

## **ART. 7 – COSTO DI COSTRUZIONE/SMALTIMENTO RIFIUTI**

La Lottizzante si impegna a corrispondere il costo di smaltimento rifiuti relativo agli interventi del P.L. parametrato in relazione alla data di rilascio del titolo edilizio e attualmente pari a:

Oneri smaltimento rifiuti: € /mq 7,24 x mq 1.211,75 = € 8.773,07

Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione gli aventi titolo possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano di lottizzazione.

L'efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del precedente comma, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43,44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, ed in particolare: del costo di costruzione / smaltimento rifiuti, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del titolo edilizio.

## **ART. 8 – PRESA IN CARICO E MANUTENZIONE DELLE OPERE**

I Lottizzanti si impegnano entro 60 giorni successivi all'ultimazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 6, a provvedere alla consegna delle medesime dandone comunicazione al Comune di Triuggio e contestualmente presentando il collaudo; l'ufficio tecnico comunale – verificate le opere in contraddittorio – procederà alla verifica della regolare esecuzione delle opere stesse ed alla approvazione del collaudo eseguito da collaudatore individuato dal Comune e compensato interamente dai Lottizzanti compreso qualsivoglia onere aggiuntivo, e provvederà allo svincolo totale delle garanzie cauzionali relative alle opere di urbanizzazione, disponendo la presa in carico delle opere da parte dell'Amministrazione Comunale.

Indipendentemente dall'attestazione di regolare esecuzione e dalla presa in carico, i Lottizzanti rimangono tenuti alla garanzia per vizi e difetti costruttivi delle opere predette e per gli eventuali danni conseguenti secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

E' a carico dei Lottizzanti la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate nell'ambito del presente P.L., sino alla presa in carico delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale; dopo tale data, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali opere di urbanizzazione primaria spetta all'Amministrazione Comunale.



## **ART. 9 – VARIANTI**

Potranno essere apportate, senza necessità di approvazione di preventiva variante al piano di lottizzazione, eventuali variazioni ai contenuti urbanistici, edilizi ed esecutivi esclusivamente nei termini previsti dall'art. 14, comma 12, della L.R. n. 12/2005. In particolare, il progetto edilizio relativo agli edifici potrà – in fase di esecuzione – introdurre modificazioni planivolumetriche, senza la necessità di preventiva approvazione di variante al piano attuativo, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

## **ART. 10 – GARANZIE**

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la Lottizzante ed i suoi aventi causa si impegna a consegnare al Comune di Triuggio, contestualmente alla stipula della presente convenzione, polizza fideiussoria rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione, per un importo totale corrispondente al costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui esecuzione viene assunta a carico dei Lottizzanti, pari a € 85.688,07

La garanzia deve essere fornita con le caratteristiche di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle opere pubbliche; le polizze fideiussorie prevederanno espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Triuggio.

Detta garanzia potrà essere proporzionalmente ridotta in base allo stato di avanzamento dei lavori, su richiesta dei Lottizzanti e previa collaudo parziale delle opere realizzate e autorizzazione comunale.

Il Comune potrà eseguire direttamente la costruzione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, in sostituzione ed a spese dei Lottizzanti, per loro medesimi ed aventi causa per qualsiasi titolo, qualora questi ultimi non abbiano dato tempestiva esecuzione alle opere e vi sia un grave ritardo nell'andamento dei lavori.

In tal caso il Comune dovrà provvedere a mettere in mora i Lottizzanti con un preavviso di almeno 20 giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato senza che i Lottizzanti abbiano ottemperato all'intimazione impartita con l'avviso di mora il Comune si rivarrà nei confronti dei Lottizzanti, per loro medesimi ed aventi causa per qualsiasi titolo, nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, addebitando agli stessi tutte le spese, nessuna eccettuata od esclusa, assunte a proprio carico per l'esecuzione delle opere.

Il Comune in quest'ultimo caso procederà all'escussione della polizza fideiussoria di cui al presente articolo, nelle forme e nei limiti nello stesso previsti.

## **ART. 11 – PERTINENZE PRIVATE E TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI**

In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili oggetto del piano di lottizzazione, le obbligazioni assunte dai Lottizzanti con la presente convenzione in ordine al pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, nonché in ordine alla presentazione delle relative garanzie, si intenderanno trasferite in capo al soggetto acquirente.

Pertanto, gli obblighi concernenti i pagamenti, l'esecuzione delle opere e la prestazione delle garanzie di cui sopra faranno capo al soggetto proprietario ed al titolare dei permessi di costruire, quest'ultimo come responsabile in via diretta, oppure quale subentrante per volturazione.

## **ART. 12 – SPESE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico dei Lottizzanti e suoi eventuali aventi causa, comprese quelle per una copia autentica e delle copie semplici dell'atto nel numero necessario e della relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, da consegnare al Comune di Triuggio entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto. Sono altresì a carico dei Lottizzanti tutte le spese relative al frazionamento delle aree.

## **ART. 13 – DICHIARAZIONI AI SENSI D.P.R. n. 380/2001**

Ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, viene allegato al presente atto sotto la lettera "....." il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree oggetto del piano di lottizzazione, rilasciato dal Comune di Triuggio in data ..... prot. n. ...., determinazione n. ....

I Lottizzanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dichiarano in proposito che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del suddetto certificato.